REPUBBLICA ITALIANA **Sent. n. 262/2025**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Primo Referendario Andrea Costa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37900** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da:

XX, nata in **XX** il **XX** Cod. Fisc. **XX**, e residente in **XX** alla via **XX**, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Falconieri, unitamente al quale è elettivamente domiciliata in Bari, alla via Vito Nicola De Nicolò, n. 1, (Studio Avv. Teresa Sacco);

contro

I.N.P.S., in persona del legale rappresentate p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura regionale e presso di essa domiciliato in Bari alla via Putignani n.108;

Visto il Codice di Giustizia Contabile;

Uditi, all'udienza in data 19 novembre 2025, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Laura Guastamacchia, l'avv. Emilia Mastrogiacomo, in sostituzione dell'avv. Falconieri, per la ricorrente e l'avv. Leone per l'I.N.P.S.;

Visto il ricorso depositato in data 9 maggio 2025, con il quale **XX**, come sopra generalizzata, Assistente Capo della Polizia Penitenziaria, ha chiesto il riconoscimento della Pensione privilegiata ordinaria;

Considerato che in sede di udienza, il difensore della ricorrente ha

comunicato la rinuncia agli atti del giudizio;

Tenuto conto che il difensore dell'I.N.P.S. ha preso atto della rinuncia, comunicando l'assenza di interesse alla prosecuzione del giudizio;

Rilevato che la dichiarazione di "presa d'atto" da parte dell'I.N.P.S. deve essere interpretata come sostanziale accettazione della rinuncia agli atti formulata dalla ricorrente (v., sul punto, Corte dei conti, III^ Sez. Giur. App., 15 giugno 2021, n. 311);

Ritenuto pertanto che sussistano i presupposti per la declaratoria dell'estinzione del giudizio;

Visto l'art. 116, comma 7, c.g.c.;

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso **n.37900,** dichiara l'estinzione.

Nulla sulle spese.

Così deciso, in Bari, all'udienza in data 19 novembre 2025.

IL GIUDICE

Depositata il 20.11.2025 Andrea Costa

Il Funzionario F.to digitalmente

Laura Guastamacchia

F.to digitalmente

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 in tema di trattamento dei dati personali

DISPONE

che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma 3 del detto decreto legislativo nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

IL GIUDICE

Depositata il 20.11.2025 Andrea Costa

Il Funzionario F.to digitalmente

Laura Guastamacchia

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n.196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi della parte ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.

Il Funzionario

Laura Guastamacchia

F.to digitalmente